

09266/2021



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

ANTONIO VALITUTTI

Consigliere

MARCO MARULLI

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere - Rel.

ANDREA FIDANZIA

Consigliere

Oggetto

TITOLI DI CREDITO -
CAMBIALE - AZIONE
CARTOLARE E AZIONE
CAUSALE - MUTAMENTO
DELLA DOMANDA -
CONDIZIONI PER
L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE
CAUSALE

Ud. 10/12/2020 CC

Cron. 9266

R.G.N. 23808/2016

ORDINANZA

sul ricorso 23808/2016 proposto da:

C.U.C.I.

(omissis) , titolare dell'impresa individuale (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta procura a
margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

ORD
4863
2020

avverso la sentenza n. 741/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Castrovillari revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di (omissis) s.p.a. e basato su quattro cambiali rilasciate da (omissis) s.r.l. in favore di (omissis), e da questi girate alla nominata ingiungente.

2. — In sede di gravame la Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza: condannava (omissis) al pagamento della somma di euro 15.324,00 oltre interessi; quanto alle spese processuali, le compensava per un terzo e condannava l'appellato al pagamento della parte restante.

La Corte di merito riteneva tempestivamente proposta, da parte di (omissis), l'azione causale, che era stata introdotta con comparsa depositata il 21 settembre 2006, e quindi prima che spirasse il termine assegnato dal giudice per la precisazione o la modificazione delle domande ex art. 183 c.p.c.; rilevava, inoltre, che l'appellante aveva provveduto a depositare, a norma dell'art. 66 l. camb., le cambiali presso la cancelleria del giudice competente, mentre reputava non necessario il compimento di ulteriori formalità a tutela del debitore, giacché (omissis) non aveva azione di regresso nei confronti dell'emittente, quanto, piuttosto azione diretta, esperibile anche in assenza di protesto. Il giudice distrettuale, poi, osservava



che l'appellato non aveva vinto la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., giacché il contratto di affitto di azienda intercorso tra lo stesso (omissis) e un soggetto terzo nulla disponeva con riguardo all'obbligazione per cui è causa, nel mentre gli accordi interni tra le parti non erano opponibili a (omissis) e risultava non dimostrata la voltura del contratto di fornitura del gas in favore della società affittuaria dell'azienda.

3. — Avverso tale pronuncia (omissis) ha proposto un ricorso per cassazione fondato su sette motivi. Resiste con controricorso (omissis), che ha proposto una impugnazione incidentale articolata in un unico motivo. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte e (omissis) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli artt. 166, 167, 645, 183 c.p.c., 66 l. camb., 112 e 132 c.p.c.. Viene dedotto che il mutamento di domanda che si era attuato col transito dall'azione cambiaria all'azione causale risultava soggetto alle barriere preclusive del codice di rito; è aggiunto che l'avvenuta costituzione di (omissis) risultava essere tardiva e che la Corte di appello aveva consentito alla predetta convenuta una modifica della domanda che la stessa non aveva mai richiesto.

Il motivo non è fondato.

Si fa questione dell'ammissibilità, da parte del creditore che abbia agito con l'azione cartolare in sede monitoria, di proporre, prima che spiri il termine per la precisazione e modificazione delle domande — termine oggi fissato dall'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. —, l'azione causale.

Occorre premettere, in proposito, che, la modificazione della domanda che è ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. è senz'altro quella che non implichi alcuna modificazione del *petitum* e della *causa*

petendi; è tuttavia consentita anche la modificazione della domanda che riguardi uno o entrambi i richiamati elementi oggettivi della stessa, ove la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4322).

Ebbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare in passato, che l'azione cartolare e quella causale presentano identità di *petitum* e di *causa petendi* (Cass. 11 settembre 1997, n. 8990, che, con riferimento al regime anteriore a quello introdotto con la l. n. 353/1990, ammette l'esperimento della detta azione causale anche per la prima volta in grado d'appello; in senso conforme: Cass. 26 settembre 1997, n. 9450; Cass. 26 settembre 1997, n. 9449; Cass. 26 settembre 1997, n. 9448; per l'ammissibilità dell'esperimento dell'azione cartolare in fase di gravame, dopo aver promosso quella causale, cfr. pure Cass. 13 aprile 2006, n. 8704).

E' del resto innegabile, anche a voler prescindere dal profilo afferente la suddetta identità, che la domanda basata sull'azione causale inerisca alla medesima vicenda sostanziale posta a fondamento dell'azione cartolare, onde, a mente della menzionata giurisprudenza di questa Corte, nulla si opponeva a che ^(omissis), con la propria comparsa di risposta, pacificamente depositata prima che maturasse il termine per la precisazione e la modificazione delle domande, la facesse valere.

2. — Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli artt. 94, 60 e 43 l. camb.. Viene osservato che per una cambiale, quella scaduta il 31 ottobre 2003, non era stato mai levato il protesto, mentre per le altre il protesto risultava essere tardivo; deduce il ricorrente che si erano



prodotte, con riferimento all'azione causale, la decadenza e la prescrizione.

Il terzo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca richiamo, nella rubrica, degli artt. 66 l. camb. e 132, n. 4, c.p.c.. Viene rilevato che nella fattispecie non ricorrevano le condizioni legittimanti l'esperimento dell'azione causale, stante la mancante o intempestiva levata del protesto.

Tali motivi possono essere scrutinati unitamente al quinto e al sesto, che vertono sulle medesime questioni.

Il quinto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, dell'art. 132 c.p.c.. Si assume che la sentenza impugnata, nel riformare completamente la decisione di primo grado sull'azione causale, avrebbe dovuto contrapporre dettagliate argomentazioni alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure.

Il sesto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; anch'esso cita, nella rubrica, l'art. 132 c.p.c.. La sentenza è qui impugnata per non aver valutato la Corte di appello la specifica situazione soggettiva processuale degli obbligati di regresso nell'azione causale.

Tali mezzi di censura investono la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'adempimento delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che potevano competergli (art. 66, comma 3, l. camb.).

Sul punto, la pronuncia della Corte di appello è ineccepibile, giacché (omissis) era il prenditore dei pagherò cambiari emessi da (omissis) s.r.l.: onde nella fattispecie trova applicazione il principio per

cui la levata del protesto è necessaria, per l'esercizio dell'azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l'indicata formalità può essere esclusa qualora l'azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito, il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l'azione diretta nei confronti dell'obbligato principale (Cass. 20 ottobre 1994, n. 8552; cfr. pure: Cass. 13 marzo 1980, n. 1683; Cass. 26 aprile 1979, n. 2404; Cass. 17 marzo 1976, n. 972).

Le deduzioni basate sulla mancanza o sulla tardiva levata del protesto, nel quadro della previsione di cui all'art. 66, comma 3, cit., non hanno dunque fondamento, posto che nella fattispecie il creditore che agiva con l'azione causale non era tenuto a levare il protesto.

Per quel che concerne le eccezioni di prescrizione e di decadenza, che il ricorrente assume costituissero materia del giudizio di appello (cfr. pagg. 6 s. del ricorso per cassazione), va osservato quanto segue. Per un verso, all'azione causale, che prescinde dal titolo formale e si fonda esclusivamente sul rapporto sottostante originario cui è collegata la sua emissione o trasmissione (salva l'ipotesi della novazione), è applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante (Cass. 1 dicembre 2003, n. 18311; Cass. 24 giugno 1980, n. 3972): erra, allora, parte ricorrente quando evoca, al riguardo, il termine prescrizionale previsto per le azioni cambiarie dall'art. 94 l. camb.. Per altro verso, poiché — come si è visto — nel caso in esame il creditore che esercitò l'azione causale non era tenuto a levare il protesto, non può configurarsi, a suo carico, la decadenza prevista dall'art. 60 l. camb.. Peraltro, come giustamente osservato dalla parte pubblica, il profilo relativo alla decadenza del creditore cartolare dall'azione cambiaria non assume alcun rilievo, visto che la condanna di (omissis) riflette il vittorioso esperimento, da parte di (omissis), dell'azione causale.

Dopo di che, è sufficiente aggiungere che sul punto non può ravvisarsi alcun vizio di motivazione, visto che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi

irrelevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2017, n. 2731). E' escluso, d'altro canto, con riguardo a questioni in fatto, che la sentenza impugnata presenti alcuna delle radicali anomalie motivazionali suscettibili, oggi, di essere fatte valere col ricorso per cassazione (per le quali: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. — Il quarto motivo, denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca menzione, nella rubrica, degli artt. 2697, 1988, 2700 e 2702 c.c. e 132 c.p.c.. Il mezzo di censura ha ad oggetto sia il tema della distribuzione dell'onere della prova dell'azione causale, sia la disciplina in tema di prove legali; in proposito, la ricorrente si duole del mancato apprezzamento di due documenti: la dichiarazione di conformità dell'impianto del gas e l'atto pubblico relativo all'affitto di ramo di azienda.

Il motivo è inammissibile.

Per come svolto, esso si risolve in una non consentita sollecitazione alla revisione delle risultanze di causa. Infatti, la Corte di merito non ha fatto scorretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1988 c.c. (che ha anzi inteso nel suo preciso significato di *relevatio ab onere probandi*); non ha conferito ai documenti sopra richiamati un valore contrastante con quello che ad essi doveva attribuirsi in base agli artt. 2699 e 2702 c.c.; non ha, infine, violato le prescrizioni in tema di riparto dell'onere probatorio, visto che violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

(Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

4. — Il settimo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; esso reca cenno, nella rubrica, dell'art. 91 c.p.c.. L'impugnazione ha qui ad oggetto la statuizione con cui la Corte di merito ha condannato il ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite; viene lamentato che la decisione impugnata non abbia considerato domande ed eccezioni svolte, in appello, da (omissis).

Il motivo è inammissibile.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149).

5. — Il ricorso incidentale denuncia: omessa pronuncia della Corte di appello in ordine alla ripetizione delle spese giudiziali versate da (omissis) in forza della sentenza di primo grado. Premesso che in adempimento di tale pronuncia la società aveva corrisposto la controparte la somma di euro 4.699,65, viene dedotto che il giudice del gravame avrebbe omesso di statuire in merito al rimborso di detta somma.

L'impugnazione è inammissibile.

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del

giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152).

La ricorrente per incidente, pur lamentando l'omessa pronuncia in punto di rimborso delle spese processuali, manca di chiarire se e quando abbia spiegato la relativa domanda: sicché il mezzo di censura risulta privo di autosufficienza.

6. — In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale deve dichiararsi inammissibile.

7. — L'esito del giudizio di cassazione rende ragione della compensazione parziale, in ragione di un terzo, delle spese processuali, riversate, per il resto, sul ricorrente.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità, che liquida per l'intero in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, condannando, per l'effetto, il ricorrente al pagamento della residua parte; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 10 dicembre 2020.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 06 APR 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

Carlo De Chiara